



Allegati al DEF 2019 - Stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas-serra

Il Documento, predisposto dal **Ministro dell'ambiente** ai sensi dell'art. 10, comma 9, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), come modificato dall'art. 2, comma 2, della [legge 7 aprile 2011, n. 39](#):

- a. sintetizza l'**evoluzione normativa** internazionale ed europea in materia di cambiamenti climatici;
- b. fornisce elementi di informazione circa il raggiungimento degli obiettivi nel primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto (2008-2012);
- c. dà conto degli impegni assunti per il periodo 2013-2020, valuta gli **scenari delle emissioni** con orizzonte temporale **al 2020** idonei al raggiungimento dell'obiettivo previsto per i settori "non ETS" dalla [Decisione 406/2009](#) ("effort sharing") e indica le **azioni attuate** per porre il Paese sul giusto percorso rispetto a tale obiettivo;
I settori "non ETS (*Emission Trading System*)" sono quelli non regolati dalla [direttiva 2009/29/UE](#) e sono identificabili approssimativamente con i settori dei trasporti, civile, dell'agricoltura, dei rifiuti e della piccola industria.
- d. prospetta gli **scenari delle emissioni dei settori ETS e non-ETS**, con orizzonte temporale **al 2030**, al fine di fornire una valutazione del rispetto delle conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 relative al "**Quadro clima-energia 2030**", che rappresentano anche l'*Intended Nationally Determined Contribution* dell'UE nell'ambito dell'Accordo di Parigi (v. *infra*). Tali scenari sono elaborati **tenendo conto** non solo delle misure già attuate (c.d. scenario di riferimento), ma **anche** di quelle previste dalla [proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima](#) (PNIEC), inviata alla Commissione europea in data 8 gennaio 2019, che a sua volta si basa sulle misure previste dalla Strategia Energetica Nazionale ([SEN 2017](#)), approvata con il [decreto interministeriale 10 novembre 2017](#).

Nella premessa del documento in esame si sottolinea che le informazioni in esso riportate sono state aggiornate sulla base dei più recenti dati emissivi e degli scenari elaborati nell'ambito del PNIEC e sono, altresì, coerenti con quanto comunicato nella [7ª comunicazione nazionale elaborata dall'Italia nell'ambito della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici](#).

a) L'evoluzione recente del contesto normativo

Rispetto all'allegato in esame, ove si ritrovano solo pochi cenni al primo periodo del protocollo di Kyoto (conclusosi nel 2012), nel presente dossier si fornisce comunque una ricostruzione delle vicende che, a partire dalla firma del protocollo, hanno portato alla stipula dell'Accordo di Parigi.

Il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici ([UNFCCC](#)) è entrato in vigore nel febbraio 2005 e ha regolamentato le emissioni di gas ad effetto serra per il periodo 2008-2012. Obiettivo del Protocollo è la **riduzione delle emissioni globali di sei gas-serra, primo tra tutti l'anidride carbonica (CO₂)**.

Il Protocollo è stato ratificato dall'UE (che si è impegnata a ridurre le proprie emissioni dell'8% rispetto ai livelli del 1990) e successivamente dai suoi Stati membri. La percentuale fissata a livello europeo è stata ripartita in maniera differenziata tra gli Stati Membri. In tale contesto **l'Italia** (che ha provveduto alla ratifica con la [L. 120/2002](#)) **si è impegnata a ridurre entro il 2012 le proprie emissioni del 6,5% rispetto al 1990**.

Poiché il Protocollo regola le emissioni solo per il periodo 2008-2012, a livello internazionale si è ritenuto necessario avviare il negoziato per giungere all'adozione di uno strumento vincolante per la riduzione delle emissioni di gas-serra per il **periodo post-2012**.

Nel corso della Conferenza delle Parti (COP18), conclusasi a Doha (Qatar) l'8 dicembre 2012, l'impegno per la prosecuzione oltre il 2012 delle misure previste dal Protocollo è stato assunto solamente da un gruppo ristretto di Paesi, oltre all'UE, che hanno approvato il c.d. **emendamento di Doha al Protocollo**.

L'impegno sottoscritto con l'emendamento di Doha per il periodo successivo al 2012 coincide con quello già assunto unilateralmente dall'UE con l'adozione del "pacchetto clima-energia", che prevede una **riduzione delle emissioni di gas-serra del 20% al 2020** rispetto ai livelli del 1990. Analogamente a quanto avvenuto nel primo periodo di impegno di Kyoto, la Commissione europea ha avviato il processo per ripartire formalmente tra gli Stati

[Il Protocollo di Kyoto](#)

[Il periodo post-2012](#)

[Gli impegni per il 2020 assunti dall'UE](#)

membri le percentuali nell'ambito del secondo periodo di impegno.

A tal fine l'UE, a seguito della proposta della Commissione europea presentata il 6 novembre 2013, ha approvato un **pacchetto per la ratifica del secondo periodo di impegno di Kyoto**, composto da una decisione, relativa alla ratifica dell'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto all'UNFCCC, e da un regolamento relativo al meccanismo di monitoraggio, che modifica il [Regolamento 525/2013/UE](#). L'adozione di tale pacchetto è avvenuta con la pubblicazione del [Regolamento \(UE\) n. 662/2014](#) e della [decisione della UE 2015/1339](#) del Consiglio del 13 luglio 2015.

La ratifica dei nuovi impegni per il 2020

La **ratifica** e l'esecuzione, **da parte dell'Italia, dell'Emendamento di Doha** al Protocollo di Kyoto è prevista dalla [legge 3 maggio 2016, n. 79](#).

Tale legge non si limita a prevedere la ratifica citata, ma contiene anche rilevanti disposizioni in materia di programmazione e monitoraggio delle politiche in materia di cambiamenti climatici. L'art. 4 prevede l'adozione, da parte del CIPE, della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio (prevista dall'art. 4 del regolamento dell'UE n. 525/2013) e che lo stesso Comitato invii alle Camere, entro il mese di giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia volta ad illustrare i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas-serra, gli interventi e le politiche adottati e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli accordi internazionali stipulati nell'ambito dell'UNFCCC. Il successivo art. 5 istituisce il Sistema (informativo) nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi dell'UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e all'art. 12 del regolamento (UE) n. 525/2013. L'art. 6 prevede che il Ministero dell'ambiente assicuri la raccolta delle informazioni concernenti le emissioni di gas-serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e ne curi la diffusione, nonché adegui alle nuove disposizioni il "documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allegato al Documento di economia e finanza" (c.d. allegato Kyoto).

In attuazione della [legge 79/2016](#) è stato emanato il [D.M. Ambiente 9 dicembre 2016](#), che disciplina le modalità e i tempi con i quali i Ministeri interessati collaborano alla raccolta delle informazioni.

Nelle more dell'entrata in vigore dell'emendamento di Doha (a tutt'oggi non ancora avvenuta, come sottolinea l'allegato in esame), l'UE si è impegnata, comunque, a dare attuazione già a partire dal 1° gennaio 2013 agli impegni previsti, corrispondenti a quelli del "pacchetto clima-energia".

L'obiettivo indicato dal "**pacchetto clima-energia**" è stato perseguito mediante una serie di strumenti normativi. In particolare si ricordano, per il loro impatto sul sistema produttivo nonché sulla finanza pubblica:

La direttiva emission trading

- la [direttiva 2009/29/UE](#) (recepita con il [D.Lgs. 30/2013](#)), che ha aggiornato la precedente [direttiva 2003/87/UE](#) che aveva disciplinato a partire dal 2005 il sistema europeo di scambio di quote d'emissione ([EU Emission Trading System - EU ETS](#)).

In estrema sintesi, il funzionamento dell'EU ETS è il seguente:

- la direttiva EU ETS regola le emissioni di gas serra provenienti dalla maggior parte delle attività industriali e dal settore aereo, e prevede l'obbligo di restituire (per via informatica, attraverso il registro nazionale) annualmente un numero di "quote" di emissione pari alle emissioni di CO₂ rilasciate durante l'anno precedente;

- mentre nel periodo 2008-2012 tutti i settori hanno beneficiato di assegnazioni a titolo gratuito, a partire dal 2013 solo alcuni settori (prevalentemente i manifatturieri) possono beneficiare di quote assegnate a titolo gratuito. Per alcuni impianti, tra cui gli impianti di produzione di energia elettrica, l'assegnazione sarà a titolo oneroso mediante asta. Una quota rappresenta il diritto per l'operatore di rilasciare "gratuitamente" in atmosfera una tonnellata di CO₂.

Se l'operatore nel corso dell'anno emette in atmosfera emissioni in quantità maggiore delle quote a esso rilasciate deve acquistare quote per "coprire" le emissioni in eccesso (il prezzo della quota è determinato dal mercato sulla base dell'equilibrio tra domanda e offerta). Al contrario se nel corso dell'anno l'operatore emette in atmosfera emissioni in quantità minore rispetto alle quote a esso rilasciate può vendere sul mercato le quote non utilizzate ai fini della restituzione.

Si fa notare che la direttiva 2003/87/CE è stata di recente profondamente modificata dalla direttiva 2018/410/UE. Le principali modifiche sono volte a potenziare la capacità del sistema ETS di contribuire efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo del 40% di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in coerenza con il Quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia dell'UE e come contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (v. *infra*). Tra le principali novità della direttiva 2018/410/UE, che si propone di regolare il funzionamento dell'EU ETS nel periodo 2021-2030, si segnala l'innalzamento del cd. "fattore di riduzione lineare" al fine di determinare una riduzione annuale del volume totale di emissioni del 2,2%. Il termine per il recepimento della nuova direttiva da parte degli Stati membri è fissato (dall'art. 3 della stessa direttiva) al 9 ottobre 2019. La delega per il recepimento della direttiva 2018/410/UE è contenuta nell'art. 12 del disegno di legge di delegazione europea, già approvato dalla Camera ([A.S. 944](#)).

La decisione effort sharing

- la [Decisione 406/2009](#) del 23 aprile 2009 ("**effort sharing**"), che ha ripartito tra gli Stati Membri l'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di gas-serra per i **settori non-ETS**, cioè non regolati dalla [direttiva 2009/29/UE](#) (vale a dire i settori dei trasporti, civile, dell'agricoltura, dei rifiuti e della piccola industria). Per l'Italia l'**obiettivo di riduzione è del 13% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2020**.

Le assegnazioni annuali di emissioni di gas-serra di tutti gli Stati membri per il periodo 2017-2020 (già disposte dalla decisione 2013/162/UE per il periodo 2013-2020) sono state rivedute dalla [decisione n. 2017/1471/UE](#). Si ricorda altresì che gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas-serra per il periodo 2021-2030, per ciascuno degli Stati membri, da raggiungere nei settori non-ETS, sono stati stabiliti dal [Regolamento n. 2018/842/UE](#). L'allegato I di tale regolamento prevede, per l'Italia, una riduzione del 33%.

L'accordo di Parigi e il Quadro Clima-Energia 2030

Dal 30 novembre al 12 dicembre 2015 si è svolta a Parigi la XXI Conferenza delle Parti (COP21), con l'obiettivo (individuato nel corso della COP18 di Doha) di pervenire alla firma di un **accordo volto a regolare il periodo post-2020**. Tale accordo, adottato con la [decisione 1/CP.21](#), definisce quale obiettivo di lungo termine il contenimento dell'aumento della temperatura ben al di sotto dei 2°C e il perseguimento degli sforzi di limitare l'aumento a 1.5°C rispetto ai livelli pre-industriali.

L'accordo di Parigi

L'accordo prevede che ogni Paese, al momento dell'adesione, comunichi il proprio "contributo determinato a livello nazionale" (**INDC – Intended Nationally Determined Contribution**) con l'obbligo di perseguire misure domestiche per la sua attuazione. Ogni successivo contributo nazionale (da comunicare ogni cinque anni) dovrà costituire un avanzamento rispetto allo sforzo precedentemente rappresentato con il primo contributo.

L'Accordo di Parigi è **entrato in vigore il 4 novembre 2016** (ovvero 30 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica da parte di almeno 55 Parti della Convenzione che rappresentano almeno il 55% delle emissioni mondiali di gas-serra) e si applica dal 2021.

L'Italia ha ratificato l'accordo con la [legge 4 novembre 2016, n. 204](#). In base a quanto chiarito con il [Comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato nella G.U. del 6 dicembre 2016](#), l'Accordo è entrato **in vigore per l'Italia l'11 dicembre 2016**.

Nel documento in esame si sottolinea che rispetto al Protocollo di Kyoto e all'emendamento di Doha, l'Accordo di Parigi rappresenta un cambio di paradigma nell'approccio alla lotta ai cambiamenti climatici. L'approccio "bottom up" basato su Contributi determinati a livello nazionale ad ambizione crescente nel tempo prevede un impegno di tutte le Parti dell'accordo verso il raggiungimento degli obiettivi comuni, abbandonando la distinzione tra Paesi industrializzati e non, nella consapevolezza che un'azione promossa dai soli Paesi cosiddetti industrializzati potrebbe non essere sufficiente.

Viene altresì ricordato che nell'ottobre 2018 è stato pubblicato il "[Rapporto speciale sull'impatto del riscaldamento globale di 1.5°C rispetto ai livelli preindustriali](#)", dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), che dimostra, sulla base di evidenze scientifiche, che il riscaldamento globale ha già raggiunto 1°C di aumento rispetto ai livelli pre-industriali e sta aumentando approssimativamente di 0.2°C per decade. Senza ulteriori azioni a livello globale, la temperatura media del pianeta aumenterà fino a raggiungere i 2°C subito dopo il 2060 e continuerà a crescere anche in seguito. Tale andamento potrebbe rendere gli impatti dei cambiamenti climatici irreversibili.

Anche alla luce di tali evidenze, in occasione della **COP 24 di Katowice** (tenutasi nel dicembre 2018), si è svolto il cosiddetto *Talanoa Dialogue*, ovvero la prima valutazione collettiva degli INDC rispetto all'obiettivo di contenimento di temperatura. Nella stessa Conferenza è stato inoltre approvato il [Katowice Climate Package](#), ovvero l'insieme delle regole di attuazione necessarie al funzionamento dell'Accordo di Parigi.

Dopo la presentazione della Comunicazione sul "**Quadro Clima-Energia 2030**", il Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 ha approvato le Conclusioni che contengono i **nuovi obiettivi per il periodo 2021-2030, che costituiscono l'INDC dell'UE**.

Il Quadro Clima-Energia 2030

L'elemento centrale del nuovo Quadro Clima-Energia 2030 è l'obiettivo di **riduzione dei gas serra del 40%** a livello europeo rispetto all'anno 1990.

Le citate Conclusioni prevedono, inoltre, obiettivi vincolanti a livello europeo per i consumi finali di energia da fonti rinnovabili ed un target indicativo di efficienza energetica e stabiliscono che l'obiettivo relativo ai gas-serra sia ripartito tra i settori ETS e non-ETS, rispettivamente, in misura pari al 43% e al 30% rispetto al 2005. Al fine di raggiungere tali obiettivi sono stati approvati numerosi provvedimenti legislativi. Si ricordano in particolare la revisione della direttiva ETS ([direttiva n. 2018/410/UE](#)), il nuovo regolamento per i settori non-ETS ([Regolamento n. 2018/842/UE](#)), nonché il c.d. regolamento LULUCF ([Regolamento n. 2018/841/UE](#)) relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas-serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura.

Si ricordano altresì la direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficienza energetica, che prevede un obiettivo di efficienza energetica al 2030 pari al 32,5%, nonché la direttiva (UE) 2018/2001 sulle fonti rinnovabili, che prevede che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 32%.

L'allegato in esame ricorda altresì che con il [Regolamento \(UE\) 2018/1999](#) è stato istituito un sistema di Governance dell'Unione dell'Energia, che mira a pianificare e tracciare le politiche e misure messe in atto dagli Stati Membri dell'UE al fine del raggiungimento degli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni, incremento dell'efficienza energetica, ricerca e innovazione, sicurezza energetica e sviluppo del mercato interno dell'energia. Il meccanismo di governance è basato sulle strategie a lungo termine, sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNIEC) che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030, sulle corrispondenti relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima trasmesse dagli Stati membri e sulle modalità di monitoraggio della Commissione. Tale meccanismo prevede un processo strutturato, trasparente e iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto e alla

successiva attuazione dei PNIEC. Nell'ambito di questo inquadramento, l'Italia ha inviato alla Commissione UE la propria proposta di PNIEC, con orizzonte al 2030, ed è ora in corso il processo di valutazione della proposta da parte della Commissione e sono state avviate la consultazione pubblica nazionale e la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta di PNIEC.

Relativamente alla data di invio del PNIEC alla Commissione europea, nel [comunicato del Ministero dello sviluppo economico dell'8 gennaio scorso](#), si legge che la proposta di PNIEC è stata inviata in data 8 gennaio 2019, mentre nel documento in esame si legge che la trasmissione è avvenuta in data 28 dicembre 2018.

b) Il raggiungimento dell'obiettivo di Kyoto al 2012

Nel documento in esame viene riportata una tabella che fornisce la sintesi delle informazioni riguardanti l'Italia e da cui si evince che gli **obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto** (nel primo periodo di impegno 2008-2012) **sono stati raggiunti**, con una limitata quantità in eccedenza, riportata al secondo periodo di riferimento, quantificata in circa 800 mila AAUs, poco più di 2 milioni di CERs e di 1 milione di ERUs.

CER è l'acronimo di *Certified Emissions Reductions* (Riduzioni di emissioni certificate), mentre ERU di *Emissions Reduction Units* (Unità di riduzione di emissioni). Si tratta di crediti di emissione generati dalla realizzazione di un progetto finalizzato a ridurre le emissioni, rispettivamente, in un Paese in via di sviluppo o in un Paese con economia in transizione. Le AAU (*Assigned Amount Units*) sono le quantità di emissioni che un Paese può emettere gratuitamente nel periodo 2008-2012.

c) Gli obiettivi di riduzione al 2020

La [Decisione n. 406/2009](#) regola le emissioni di gas serra dei settori non ETS (trasporti, civile, piccola industria, agricoltura e rifiuti) definendo obiettivi di riduzione annuali legalmente vincolanti per il periodo 2013-2020, differenziati per ciascuno Stato Membro, come quantificati con la [decisione 162/2013/EU](#) e modificati dalla [Decisione 634/2013/EU](#). Tali decisioni sono state da ultimo riviste, per quanto riguarda i target dal 2017 al 2020, con la [decisione n. 2017/1471/UE](#).

La Tabella II.2 dell'Allegato (che qui si riproduce) riporta, per i **settori non ETS**, i dati di consuntivo relativi al periodo 2013-2017 nonché una **stima delle emissioni nazionali di gas-serra per gli anni 2018-2020** basata sul c.d. **scenario di riferimento**, che tiene conto degli effetti, in termini di riduzione delle emissioni, delle misure attuate e adottate fino al dicembre 2016 ed elencate nell'Allegato 2.

Le misure su cui si basa lo scenario di riferimento, elencate nell'allegato 2 al documento in esame, riguardano, in estrema sintesi: terzo conto energia; incentivi a fonti rinnovabili, cogenerazione e risparmio energetico con POR e POIN; certificati bianchi; eco-design; detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici; alta velocità e ferrovie metropolitane; efficientamento del parco autovetture circolanti; biocarburanti; raccolta differenziata.

TABELLA II.2 (MtCO ₂ Eq.)	2013	2014	2015	2016	2017	2020
Emissioni non ETS (scenario di riferimento)	275,9	271,3	275,6	274,9	270,1	268,1
Obiettivi "effort sharing"	308,2	306,2	304,2	302,3	298,3	291,0
Distanza dagli obiettivi	-32,3	-34,9	-28,3	-27,4	-28,1	-22,9

Nel documento viene sottolineato che "la **piena attuazione degli impegni assunti in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili** di cui alle Conclusioni del Consiglio Europeo dell'8-9 marzo 2007 permette al Paese di ottenere riduzioni di emissione superiori a quelle necessarie per adempiere agli obiettivi della Decisione *Effort Sharing*".

Le azioni attuate per il raggiungimento degli obiettivi

Nel documento in esame, in apposito paragrafo (il paragrafo II.2, intitolato "Politiche e misure per il raggiungimento degli obiettivi annuali di cui alla decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio") viene sottolineato che il percorso di riduzione evidenziato nella tabella II.2 (precedentemente riprodotta) è stato possibile grazie all'attuazione di una serie di politiche e misure in materia di energia e clima. Viene quindi fornito un elenco di provvedimenti ed atti completati su efficienza energetica e fonti rinnovabili.

Le misure elencate riguardano, in sintesi:

- proroga delle detrazioni per le ristrutturazioni e del c.d. **ecobonus** fino al 31 dicembre 2019, prevista dall'art. 1, comma 67, della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018);
- misure in materia di **efficienza energetica degli edifici** quali: quelle recate dai [tre decreti del 26 giugno 2015](#); la predisposizione dei decreti attuativi del [D.Lgs.](#)

[102/2014](#) (di attuazione della [direttiva 2012/27/UE](#) sull'efficienza energetica) e l'attivazione della Cabina di regia sull'efficienza energetica ([D.M. 9 gennaio 2015](#)); nonché il [decreto 11 dicembre 2017](#) di approvazione del «Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica - PAEE 2017»;

Nel documento in esame si richiamano: il [decreto interministeriale 16 settembre 2016](#) (recante le modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della P.A. centrale, attuativo dell'[art. 5 del D.Lgs. 102/2014](#)); il [decreto interministeriale 5 dicembre 2016](#) (recante approvazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della P.A. centrale, ai sensi dell'[art. 5, comma 2, del D.Lgs. 102/2014](#) e dell'art. 9, comma 1, del D.L. 16 settembre 2016); il [decreto 22 dicembre 2017](#) sul **Fondo nazionale per l'efficienza energetica** istituito dall'[art. 15, D.Lgs. 102/2014](#). Sono altresì ricordati: il decreto 21 settembre 2017 e il decreto 31 maggio 2018 di approvazione dei programmi di interventi, presentati dalle PA centrali per gli anni 2016 e 2017, per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della PA centrale (attuativi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 102/2014, e dell'art. 9, comma 1, del D.M. 16 settembre 2016); nonché la predisposizione (ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. 102/2014) dello schema di decreto interministeriale che definisce le linee guida per la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure autorizzative per l'installazione di impianti per l'efficienza energetica (c.d. "permitting").

- [decreto 16 febbraio 2016](#) recante "Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili" (c.d. nuovo **conto termico**);
- [decreto interministeriale 10 maggio 2018](#) di aggiornamento del meccanismo dei c.d. **certificati bianchi**;
- decreti interdirettoriali sui Programmi regionali di **audit di efficienza energetica alle PMI**;
- il [D.M. 22 febbraio 2016, n. 40](#) (attuativo dell'art. 9 del D.L. 91/2014), per il finanziamento (a valere sul c.d. **Fondo rotativo Kyoto**) di interventi di efficientamento energetico su immobili di proprietà pubblica destinati all'istruzione;
- [decreto 23 giugno 2016](#), di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da **fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico**;
- [decreto 13 ottobre 2016, n. 264](#), recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come **sottoprodotti** e non come rifiuti;
- finanziamenti a valere sui fondi di sviluppo e coesione (circa 100 milioni, destinati a 65 progetti di **efficientamento energetico di edifici pubblici di enti locali**) e finanziamenti per l'efficientamento energetico **dell'illuminazione pubblica** dei siti comunali interessati dai percorsi giubilari;
- attivazione di un protocollo con centri di ricerca/amministrazioni pubbliche per lo **sviluppo della produzione e uso dei biocarburanti nel settore dell'aviazione**;
- [decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257](#), di attuazione della [direttiva 2014/94/UE](#) sulla realizzazione di una **infrastruttura per i combustibili alternativi**;
- [decreto interministeriale 2 marzo 2018](#) relativo alla promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti;
- [decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51](#), sui metodi di calcolo e sugli obblighi di comunicazione relativi alla **qualità della benzina e del combustibile diesel**;
- la predisposizione dello schema di decreto che emenda il DM 23 gennaio 2012 relativo al sistema nazionale di **certificazione sui biocarburanti e bioliquidi**;
- il [decreto 15 maggio 2018](#) (previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 66/2005), relativo all'**elettricità immessa ad uso stradale**;
- il finanziamento di **interventi nelle isole minori** ([D.M. Ambiente n. 340/2017](#)), per un importo complessivo pari a 15 Meuro, relativi all'efficienza energetica, alla mobilità sostenibile e all'adattamento ai cambiamenti climatici;
- il [decreto 29 marzo 2018](#) recante modalità di verifica e comunicazione del rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento di premi e tariffe speciali per gli **impianti geotermici** che utilizzano le tecnologie avanzate;
- la realizzazione delle prime due annualità del Programma triennale ENEA di informazione e formazione rivolto a cittadini, imprese e P.A. per promuovere l'uso razionale dell'energia.

L'art. 7 della [decisione 406/2009](#) prevede, per il mancato rispetto degli obblighi imposti ai settori "non ETS", sanzioni in capo allo Stato membro inadempiente. Il documento evidenzia tuttavia che l'Italia (v. *supra*), sulla base degli scenari emissivi valutati, registra un quadro di attuazione delle politiche tale da ottenere riduzioni di emissioni superiori a quelle necessarie per adempiere agli obiettivi di cui alla predetta decisione.

Sanzioni

d) Lo scenario al 2030

L'elemento centrale del nuovo "Quadro clima-energia 2030" è l'**obiettivo di riduzione dei gas-serra** di almeno il 40% a livello europeo rispetto all'anno 1990. Questa riduzione è articolata nelle seguenti riduzioni, calcolate **rispetto all'anno 2005**:

Gli obiettivi del Quadro clima-energia 2030

- una riduzione del **43% per il settore ETS**;
- una riduzione del **30% per i settori non-ETS**.

Nel documento in esame viene sottolineato che "esistono, inoltre, due obiettivi relativi all'incremento dell'efficienza energetica e delle rinnovabili: il raggiungimento di tali obiettivi è sinergico rispetto all'obiettivo di riduzione delle emissioni. Dal momento che tali obiettivi durante la negoziazione a livello europeo (Parlamento UE e Consiglio dell'UE) sono stati rivisti al rialzo rispetto alle proposte iniziali della Commissione, il loro raggiungimento determinerà, di fatto, un incremento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni totale a livello europeo, stimato pari al -45%".

Le stime derivanti dallo "scenario di riferimento" e dallo "scenario PNIEC"

Nell'allegato in esame viene sottolineato che, mentre l'obiettivo di riduzione per i settori ETS è applicato a livello europeo in maniera armonizzata e centralizzata, l'obiettivo di riduzione **per i settori non-ETS** viene suddiviso tra gli Stati Membri. Per l'Italia, l'allegato I del [Regolamento "effort sharing" n. 2018/842/UE](#) prevede una **riduzione del 33% al 2030** rispetto all'anno 2005.

La tabella III.1 del documento in esame, che si riproduce di seguito, mostra le stime delle emissioni dei settori ETS e non-ETS fino al 2030, basate sull'attuale scenario di riferimento e quelle attese sulla base delle misure previste dal PNIEC (che sono elencate e quantificate nell'allegato 3 al documento in esame).

Le stime riportate nella tabella (in MtCO₂Eq.) evidenziano che l'implementazione delle misure previste dal PNIEC dovrebbe consentire di raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030.

Scenario di riferimento	2005	2020	2025	2030
Emissioni ETS	247,5	148,5	138,0	136,5
riduzione % sul 2005		-40%	-44%	-45%
Emissioni non-ETS	330,2	268,1	258,0	244,4
riduzione % sul 2005		-19%	-22%	-26%

Scenario PNIEC		2020	2025	2030
Emissioni ETS		143,7	115,4	109,3
riduzione % sul 2005		-42%	-53%	-56%
Emissioni non-ETS		260,2	240,3	215,5
riduzione % sul 2005		-21%	-27%	-35%

Nel documento viene sottolineato, tra l'altro, che le stime in questione non considerano le emissioni/assorbimenti derivanti da variazioni di uso dei suoli e dalle foreste "in attesa della definizione a livello EU della metodologia con cui inserirle nel totale nazionale non ETS".

Senato: Dossier n. 118

Camera: Documentazione e ricerche n. 63

16 aprile 2019

Camera

Servizio Studi
Dipartimento Ambiente

st_ambiente@camera.it - 066760-9253

 CD_ambiente